



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919

Roma — Giovedì, 13 novembre

Numero 268

REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1919, N. 2060

Trascrizione dalle pagine 10–13 del documento originale

Il numero 2060 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 giugno 1902, n. 245, ed 8 luglio 1904, n. 381, sull'acquedotto pugliese, i decreti Luogotenenziali 11 novembre 1915, n. 1635, e 7 febbraio 1919, n. 150, e 10 aprile 1919, n. 609;

Ritenuta l'urgenza del compimento delle opere per la costruzione dell'acquedotto pugliese, nonchè l'opportunità di eseguirne altre che a quelle sono connesse e giovano al risanamento igienico dei Comuni delle Puglie;

Ritenuta altresì la necessità di trasformare il Consorzio in un Ente autonomo incaricato della gestione tecnica ed amministrativa delle opere suddette;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio per l'Acquedotto pugliese, istituito dalla legge 26 giugno 1902, n. 245, assumerà il nome e le funzioni di «Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese». L'Ente avrà sede principale a Bari.

L'Ente autonomo, oltre allo scopo principale già assegnato al Consorzio per l'Acquedotto pugliese dall'art. 1 della detta legge, provvederà alle condutture interne fino alla concorrenza di 800 chilometri; al completamento delle opere di rimboschimento del bacino del Sele; alla manutenzione di tali opere ed all'aumento dell'acqua occorrente anche mediante l'allacciamento di altre sorgenti che gli venissero concesse; alla costruzione delle fognature, comprese le relative sistemazioni e pavimentazioni stradali nei Comuni delle tre Provincie pugliesi quando i Comuni non vi provvedano direttamente; al collegamento degli edifici

pubblici e privati con le condutture dell'acqua e con le fogne: al coordinamento dei piani regolatori con le esigenze della costruzione e del funzionamento delle condutture dell'acqua e delle fogne; all'incoraggiamento di opere di irrigazione; infine alla costruzione di case popolari e coloniche o di borgate rurali.

L'Ente autonomo avrà facoltà di emanare regolamenti riguardanti lo svolgimento delle opere nel territorio delle tre provincie pugliesi e le gestioni ad esso affidate: per l'esecutorietà di detti regolamenti è necessaria l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Ente autonomo è affidata ad un Consiglio composto di un presidente, di un vice presidente, nominati per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri, e di:

- a) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal Ministero dei lavori pubblici;
- b) un membro nominato dal Ministero dell'interno;
- c) un membro nominato dal Ministero dell'agricoltura;
- d) un membro nominato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro;
- e) un membro nominato dal Ministero del tesoro;
- f) di sei membri eletti dai Consigli provinciali delle Puglie, anche fuori dei componenti i Consigli stessi, in ragione di due per ciascuna Provincia.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

I consiglieri nominati dai ministri anzidetti debbono appartenere alle rispettive Amministrazioni; e possono rimanere in carica anche se per dimissioni o collocamento a riposo cessino dal far parte dell'Amministrazione governativa.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente autonomo e la presenza di almeno tre membri funzionari dello Stato e di tre eletti dai Consigli provinciali.

Quando in una deliberazione del Consiglio dell'Ente si verifichi parità di voti, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.

Il segretario generale dell'Ente autonomo è nominato con decreto del ministro dei lavori pubblici fra i funzionari del Ministero stesso. Egli assiste con solo voto consultivo alle sedute del Consiglio e ne redige i verbali.

Art. 3.

Gli uffici dell'Ente autonomo saranno costituiti e potranno essere modificati mediante deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

A tali Uffici saranno destinati con decreti dei ministri da cui dipendono, su richiesta del presidente dell'Ente, funzionari governativi.

Potrà tuttavia aver luogo l'assunzione diretta di personale da parte dell'Ente quando per il disimpegno di speciali mansioni siano richieste attitudini e cognizioni specifiche o quando, per la natura stessa delle mansioni da compiere, si ritenga per ogni ragione più conveniente sostituire ad un rapporto stabile di impiego semplici contratti di locazione d'opera.

La dirigenza degli Uffici deve essere però affidata a funzionari governativi.

Il Consiglio di amministrazione potrà corrispondere sia ai funzionari governativi addetti all'Ente, sia al personale direttamente assunto, compensi straordinari e premi speciali in base ai risultati del lavoro da ciascuno di essi compiuto e agli utili dell'azienda.

Per l'esecuzione dei propri provvedimenti l'Ente autonomo potrà richiedere l'intervento dei prefetti, degli intendenti di finanza, degli ingegneri capi del genio civile e degli ispettori forestali delle tre provincie di Puglia.

Art. 4.

I progetti di lavori per i quali sia necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici saranno esaminati nei casi di urgenza o quando l'importo non superi le 200.000 lire da un Comitato composto di un presidente di sezione di detto Consiglio e di quattro ispettori superiori del genio civile. Un funzionario dell'Ente autonomo potrà in caso di lavori speciali essere invitato ad illustrare a voce i progetti.

Art. 5.

L'Ente autonomo provvederà alle opere e alle funzioni affidategli amministrando:

- 1° il fondo di L. 90.000.000 assegnato col decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, per la costruzione dell'Acquedotto, da eseguire in base ai progetti esecutivi o di varianti che saranno redatti dall'Ente autonomo e approvati dal Ministero dei lavori pubblici anche per le varianti che importino una maggiore spesa superiore alle lire centomila o modificazioni di parti essenziali del progetto esecutivo approvato;
- 2° i contributi di enti e di privati interessati alle varie categorie di opere per le quali sia autorizzata l'imposizione di contributi speciali;
- 3° il provento derivante dalla emissione di speciali obbligazioni e da mutui autorizzati, per ogni operazione di credito, dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 6.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo della gestione tenuta dall'Ente autonomo dovranno essere deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

In allegato al bilancio preventivo del Ministero dei lavori pubblici sarà ogni anno presentata al Parlamento una relazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente sull'andamento dell'azienda.

Art. 7.

Qualora al completamento delle opere di rimboschimento del bacino del Sele, delle condutture principali, dei serbatoi e degli 800 chilometri di condutture interne cui avrebbe dovuto provvedere la Società concessionaria non risultino sufficienti i fondi già autorizzati, si provvederà a carico dello Stato.

Le somme a carico dello Stato saranno corrisposte in relazione all'andamento dei lavori.

La costruzione, a carico dello Stato, di diramazioni per Comuni o frazioni di Comuni pugliesi non considerate nel progetto governativo di massima del 29 ottobre 1902, potrà essere eseguita quando il Ministero dei lavori pubblici ne riconosca la convenienza tecnica ed economica.

Vengono mantenute le concessioni di diramazioni dell'Acquedotto già fatte a Comuni fuori delle tre provincie pugliesi.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 5 della legge 8 luglio 1904, n. 3[?]¹, a favore dei Comuni non compresi nelle tre provincie delle Puglie.

Art. 8.

Per la costruzione delle condutture interne e che non sono a carico dello Stato, come per la costruzione delle fognature, dei collegamenti e della pavimentazione stradale, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a tutti i Comuni delle provincie pugliesi all'interesse di favore dell'1 ½ % estinguibili con annualità costanti per la durata massima di anni cinquanta.

L'ammontare dei mutui non potrà eccedere la somma di lire 15.000.000 annue a cominciare dal 1° gennaio 1920.

Le somme non impegnate in un esercizio si cumuleranno con quelle degli anni successivi.

La differenza fra il detto saggio di interesse e quello normale stabilito annualmente per i mutui della Cassa depositi e prestiti sarà corrisposta dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'interno.

I mutui potranno contrarsi dai Comuni anche con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti a condizioni però che ciò non importi un maggiore onere per lo Stato per quanto concerne la quota di interesse a suo carico.

Al servizio dei mutui indicati contribuiranno, per la durata dell'ammontare del mutuo, i proprietari degli edifici che fruiranno delle condutture e delle fognature in misura non superiore al 3 % del reddito imponibile, e vi contribuiranno, in misura non superiore all'1 % del reddito stesso, i proprietari dei terreni compresi nella circoscrizione del Comune.

Tali contributi potranno essere accettati dalla Cassa depositi e prestiti o dagli altri Istituti mutuanti a garanzia delle quote dei mutui a carico dei Comuni, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

L'Ente si sostituirà in tutto ai Comuni, anche per quanto concerne la deliberazione e l'accettazione dei mutui ed eseguirà di ufficio le opere a loro carico, quando, previa diffida data dal prefetto, i Comuni stessi non abbiano provveduto nei termini e nei modi stabiliti dall'Ente autonomo.

Per quanto non sia diversamente stabilito saranno applicate le disposizioni vigenti per le opere igieniche da eseguirsi mediante mutui di favore col concorso dello Stato.

Art. 9.

Detratta una quota da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione e al personale dell'Ente nella misura e nei modi che stabilirà il regolamento, sei decimi degli utili della gestione dell'Acquedotto verranno destinati, finchè ne duri il bisogno, alle spese per le fognature e per i collegamenti di cui all'art. 1 sotto forma di concorsi ai Comuni da assegnarsi secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Sugli utili stessi dovranno gravare le spese per l'incoraggiamento a opere d'irrigazione. Quattro decimi saranno versati allo Stato.

Il residuo attivo della gestione di ogni conto consuntivo sarà iscritto ad entrata nel bilancio e nel conto del seguente esercizio annuale.

Art. 10.

L'Ente autonomo potrà promuovere la costituzione di una sezione edilizia per la costruzione di case popolari, borgate operaie e rurali e pel risanamento di abitazioni e quartieri insalubri. La sezione predetta sarà costituita per decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro per l'industria, commercio e lavoro, e sarà regolata da apposito statuto approvato dalla Commissione centrale per le case popolari. Essa avrà l'ordinamento degli Istituti autonomi per case popolari,

sarà regolata dalla legislazione sulle case popolari ed economiche e ammessa a godere di tutti i benefici in questa previsti.

Art. 11.

Tutte le entrate dell'Ente autonomo verranno rimosse dagli esattori comunali con norme da stabilirsi nel regolamento e con la retribuzione di un aggio uguale a quello stabilito per le altre riscossioni affidate a ciascuna categoria.

Il servizio di cassa dell'Ente autonomo sarà eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli.

Art. 12.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dell'Acquedotto, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili, in relazione alla speciale organizzazione dell'Ente.

Art. 13.

I ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'interno potranno disporre, quando lo credano, ispezioni sull'andamento tecnico, amministrativo, finanziario ed igienico dei servizi dell'Ente ed adottare i provvedimenti opportuni per eliminare gli inconvenienti eventualmente verificatisi, compresa l'esecuzione di ufficio.

Quando l'Amministrazione dell'Ente sia incorsa in gravi irregolarità, il ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i ministri del tesoro e dell'interno, udito il Consiglio di Stato, potrà promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente e di nomina di un commissario regio, i cui poteri, rinnovabili per semestre, non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.

Il decreto di scioglimento, preceduto da una relazione che contenga i motivi del provvedimento, deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno e comunicato al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 14.

Tutte le opere affidate all'Ente autonomo sono dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie ad ogni effetto di legge; ed alle espropriazioni relative saranno applicate le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge per il risanamento della città di Napoli del 15 gennaio 1885, n. 2982.

L'Ente potrà immettersi, in caso di riconosciuta urgenza, nel possesso dei beni occorrenti, compresi nel catasto rustico, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sarà approvato dal prefetto, il quale determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per l'indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica dell'espropriazione sarà approvata con lo stesso procedimento.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle opere igieniche affidate all'ente sono applicabili le disposizioni di polizia sanitaria stabilite negli articoli 17 e 18 della legge per il risanamento della città di Napoli del 15 gennaio 1885, n. 2892, con le modalità che verranno specificate nel regolamento.

Art. 15.

Tutti i redditi, di qualsiasi natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente sono esenti dall'imposta sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile nonchè dalla tassa di manomorta.

Rispetto alle tasse di registro, bollo, ipoteche e concessioni governative, tutti gli atti e contratti dell'Ente, in quanto si riferiscono all'impianto ed esercizio delle opere che costituiscono l'attività dell'Ente, prevista dal suo statuto, sono soggetti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 16.

Le annualità non ancora scadute del contributo delle Provincie fissate dall'art. 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245, saranno versate all'Ente, al quale saranno pure devolute tutte le attività dell'esercizio risultanti all'inizio della gestione dell'Ente medesimo.

Art. 17.

Con regolamento da emanarsi per decreto Reale, udito il Consiglio dell'Ente autonomo ed il Consiglio di Stato, si provvederà alla modificazione delle norme in vigore ed al loro coordinamento a quelle del presente decreto.

Tale regolamento dovrà pure determinare le attribuzioni del presidente e vice presidente del Consiglio; quali tra le deliberazioni del Consiglio siano soggette all'approvazione del Governo; la remunerazione agli amministratori e quanto altro occorre per il regolare funzionamento del Consiglio e dell'Ente autonomo.

Art. 18.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto sarà provveduto alla nomina del presidente, vice presidente e dei sei consiglieri governativi. I tre rappresentanti delle Provincie nell'attuale Consiglio resteranno in carica sino a due mesi dopo le elezioni generali amministrative.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto i Consigli provinciali procederanno alla nomina degli altri tre rappresentanti uno per ciascuna Provincia. Essi scadranno di carica due mesi dopo le elezioni generali amministrative.

Il Consiglio comincerà a funzionare provvisoriamente senza attendere il completamento della rappresentanza provinciale.

Art. 19.

Rimangono in vigore in quanto non siano contrarie alle presenti le disposizioni delle leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381.

Art. 20.

Fino a che non siano stati costituiti i nuovi uffici amministrativi e tecnici dell'Ente, e approvato il regolamento di cui all'articolo 17, il Ministero dei lavori pubblici continuerà ad adottare i provvedimenti occorrenti per la prosecuzione dei lavori dell'Acquedotto.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — VISOCCHI —
TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Nota di trascrizione. Testo tratto dalla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 268 del 13 novembre 1919, pagine 10–13 del PDF fornito. Sono conservati il lessico e i riferimenti della stampa; le spezzature di riga sono ricomposte e i segni percentuali uniformati. All'art. 7 la cifra centrale del numero della legge 8 luglio 1904 è poco leggibile ed è indicata con [?]. Nell'art. 14 sono mantenuti i due riferimenti «n. 2982» e «n. 2892» presenti nell'originale.